



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

Ai Presidenti delle Fondazioni ITS
LORO SEDI

e.p.c. Ai Dirigenti Generali
degli Assessorati regionali
competenti in materia di Istruzione
e formazione tecnica superiore
LORO SEDI

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Coordinamento tecnico
della IX Commissione
della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
Via Parigi, 11 - Roma

Oggetto: Risposta a quesiti in ordine alla figura di "Uditore" – Istituti Tecnici Superiori

Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla partecipazione ai percorsi ITS di allievi qualificati come uditori si segnala quanto segue:

- la figura dell'uditore non è prevista da alcuna normativa;
- l'art. 1 del R.D. n. 653/1925 per gli Istituti medi stabilisce che : "Non si può ottenere la iscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori";
- il decreto 7 febbraio 2013 n. 93 prevede per i percorsi ITS che "Il numero minimo di 20 studenti per percorso I.T.S., stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, va incrementato progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le Fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero degli iscritti.";
- nel sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS non è prevista la figura di "Uditore".

Si ringrazia per la cortese attenzione

Il Dirigente
Nadia Garuglieri